

## XCVIII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI LUNEDÌ 8 GIUGNO 1891

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

**BARZILAI** interpella il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, intorno all'uso recentemente fatto dal Governo austriaco, a danno di un giornalista italiano, del diritto di espellere dallo Stato i cittadini stranieri.

Risposta del presidente del Consiglio.

**AGNINI** interpella il ministro dell'interno sullo scioglimento del Consiglio comunale di Nonantola.

Risposta del ministro dell'interno.

**TRIPEPI** interpella il ministro di grazia e giustizia sull'opportunità di modificare la legge sul gratuito patrocinio al fine di rendere possibile alla generalità dei non abbienti il ricorso in Cassazione.

**DELLA ROCCA**, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde.

**CALDESI** interpella i ministri dell'interno e di grazia e giustizia sui provvedimenti che intendono adottare per impedire la ricostituzione dei conventi in onta alle nostre leggi abolitive.

Risposte del ministro dell'interno, del sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia **DELLA ROCCA**, e del presidente del Consiglio.

La seduta comincia alle 10,15 antimeridiane.

**Suardo**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta antemeridiana, che è approvato.

## Interpellanze.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interpellanze.

La prima è quella dell'onorevole **Barzilai** che è la seguente:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri,

intorno all'uso recentemente fatto dal Governo austriaco, a danno di un giornalista italiano, del diritto di espellere dallo Stato i cittadini stranieri. ”

L'onorevole **Barzilai** ha facoltà di parlare.

**Barzilai.** Io ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro degli affari esteri su questa espulsione, per le circostanze caratteristiche nelle quali è avvenuta; e perchè, secondo me, essa dà la misura della garanzie, che ad un cittadino italiano sono assicurate entro i confini dello Stato vicino. L'espulso è il signor **Andrea Cantalupi**, giornalista dimorante in Vienna.

Il signor **Cantalupi**, uomo di principii ultra moderati, ha militato qui nella carriera giornalistica, scrivendo nei giornali più rigorosamente conservatori e da Vienna mandava le sue corrispondenze a due giornali, i quali furono sempre i più strenui propugnatori dei legami fra l'Italia e le potenze centrali. Di più il **Cantalupi**, il quale si trovava a Vienna all'epoca della prima conclusione dell'alleanza, fu designato come uno di coloro i quali, godendo l'intimità del conte **Di Robilant**, si erano occupati a che quell'avvenimento si compisse, cercando di farne propaganda favorevole nella stampa italiana.

Il **Cantalupi**, scrisse, dico, delle corrispondenze nel *Corriere di Napoli* e nella *Gazzetta Piemontese*; ed in queste corrispondenze si limitò strettamente a trattare la questione delle lotte nazionali che si combattono nelle provincie italiane dell'impero austriaco. In quelle corrispondenze il **Cantalupi** si argomentava di diffondere la cognizione delle forme con cui queste lotte si combat-

tono, delle battaglie asprissime che l'elemento italiano dovette sostenere nella Dalmazia, dove è quasi totalmente scomparso di fronte all'infuriare della marea croata, nell'Istria ove perde ogni giorno terreno e nella stessa città di Trieste ove resiste unicamente per forza propria, ma resiste contro un'opera assidua, quotidiana del Governo centrale il quale, in onta alla lettera della Costituzione, in una città ove, presso a 120,000 cittadini italiani sono 6,000 tedeschi, mantiene esclusivamente delle scuole tedesche. Or bene il Cantalupi si è provato a quest'opera, e dalla sua propaganda ha cercato di eliminare sempre qualunque cosa che risentisse di quello, che, con brutta parola, si suole chiamare l'irredentismo. Egli non ha fatto della politica irredentista, ma ha fatto della politica nazionale, esclusivamente nazionale, ed io credo che facesse opera buona.

Perchè, se le vere condizioni, nelle quali si combattono queste lotte, fossero meglio conosciute nel nostro Stato, forse non si vedrebbe ciò, che si è visto in occasione della discussione del bilancio degli esteri, cioè degli onorevoli deputati partire fieramente in guerra per salvare una scuola a Smirne o ad Alessandria d'Egitto, mentre in terre, geograficamente nostre, la civiltà e la nazionalità italiana perdono ogni giorno terreno di fronte alle forze coalizzate del Governo austriaco e dello slavismo, che ha i suoi agenti a Zagabria ed a Pietroburgo.

Ora dunque per questo fatto il signor Cantalupi, il quale godeva a Vienna il rispetto e l'affetto non solo della colonia italiana ma anche dei cittadini di quella capitale, venne espulso da Vienna con un preavviso di tre giorni soltanto. Francamente io non amo portare dei piccoli fatti alla Camera e combattere una lotta a colpi di spillo contro i rapporti con l'Austria; e non avrei nemmeno insistito se esso non facesse parte proprio di una specie di programma, debbo dirlo, di poca convenienza e di poca simpatia che nell'Impero vicino si sta attuando non solo contro il sentimento italiano ma contro i diritti e le convenienze dello Stato alleato. E valga il vero. L'onorevole presidente del Consiglio sa che io ho avuto occasione d'interrogarlo sopra un brutto fatto avvenuto a Cavalese nel Trentino sopra uno sfregio vergognoso fatto dal primo funzionario politico della città al ritratto del principe ereditario. Or bene, l'onorevole presidente del Consiglio sa anche perfettamente che il fatto da me narrato era quasi in tutti i particolari esatto: che quel funzionario confessava di aver fatto quel che fece soggiungendo solo a sua scusa che

non conosceva il principe ereditario e l'aveva semplicemente preso per un ufficiale italiano. Or bene, che cosa ha fatto il Governo austriaco? Ha fatto dire al consigliere aulico di Trento che egli non approva quest'atto; però ha mantenuto quel funzionario al suo posto.

Ora io domando all'onorevole presidente del Consiglio se un nostro sotto prefetto commettesse un atto come quello del signor barone Rung contro un effigie dell'Imperatore d'Austria, se egli si limiterebbe a far sapere che non approva la condotta del sotto prefetto.

Ma la serie non finisce qui, perchè pochi giorni dopo nell'Istria un maggiore dell'esercito austriaco, entrando nell'osteria di un cittadino italiano, del signor Re, oltraggiava il ritratto di Re Vittorio Emanuele, fatto questo denunciato constatato anche al Consolato italiano di Trieste.

Se volessi, di questi fatti potrei raccontarne molti, ne citerò ancora uno molto caratteristico.

Pochi giorni sono a Trieste si è proibita dal Governo austriaco una sottoscrizione in favore dei danneggiati dalla polveriera di Roma, dicendo che egli riteneva che di questi soccorsi i danneggiati dalla polveriera non avessero bisogno. Ora francamente tutto questo dimostra un certo mal'animo, dimostra non soltanto poco rispetto per il sentimento nazionale ma anche poco riguardo per le convenienze che non solo ai patti internazionali ma che il diritto internazionale domanda ai vari Stati nei loro rapporti.

Ho lasciato di ricordare il fatto della bandiera stracciata pochi giorni sono nel Trentino ed altri. E tutto questo per me ha un maggior carattere di gravità in quanto pur troppo molte volte da parte delle nostre autorità, si compiono degli atti di troppa arrendevolezza, devo dirlo, verso lo Stato vicino. E ne citerò uno molto grave che io amo credere non sia a cognizione dell'onorevole ministro degli affari esteri; ed è questo. Nella fortezza di Mantova esisteva una lapide in onore di un tal Andrea Hofer.

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Non un tale; Andrea Hofer è una delle più grandi glorie del Tirolo.

Barzilai. Va bene, un eroe popolare. Io so perfettamente la parte avuta da Andrea Hofer, eroe popolare, contro i soldati di Napoleone; e so che di fronte all'elemento tedesco esso è e deve esser considerato come un eroe e tenuto in onore. Non nego questo. Quella lapide, con l'andar del tempo scomparve. Se ne accorse la società dei veterani delle guerre contro l'Italia di Innsbruck e chiese al Governo italiano di poterla

rimettere. Or bene, mi risulta dalla *Gazzetta Ufficiale* di Trento che il Governo italiano ha rispedito non solo che concedeva che la lapide fosse rimessa ma che a sue spese l'avrebbe adornata ed abbellita. Orbene, onorevole presidente del Consiglio, io so perfettamente che i tedeschi tengono ed hanno diritto di tenere in onore questo soldato, ma so anche che nel Trentino esso rappresenta l'incarnazione dell'austriacalismo, della lotta assidua contro l'elemento italiano.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Non è così!

**Barzilai.** Mi perdoni; so che questo fatto ha avuto una tristissima eco nell'elemento italiano perchè è sembrato un oltraggio al sentimento nazionale.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Fu fucilato dai francesi.

**Presidente.** Già; non combattè mai contro l'Italia.

**Barzilai.** Anti italiano per eccellenza. Comunque da tutto questo a me piace tirare una sola conclusione. Io non intendo affatto di inferirne qualche cosa per ciò che riguarda l'orientamento della nostra politica. Sarebbe proprio una discussione incidentale, che non ho nessuna intenzione di fare e che avrei fatto molto volentieri e molto ampiamente se mi fossi trovato presente alla discussione del bilancio degli affari esteri. Ma io dico che questa triplice alleanza, quest'alleanza con l'Austria, la quale, al suo primo nascere, fu accompagnata, debbo dirlo con dolore, da alcuni atti, che forse non si conoscono ancora abbastanza, ma che ledono profondamente il decoro italiano, io vorrei sperare che, mentre si avvia alla tomba, dalla quale io, come italiano, desidero che non risorga, fosse accompagnata da qualche parola del Governo nostro, la quale accennasse, almeno, al fermo proposito di mantenere sempre intatto il rispetto, non dico al sentimento, ma almeno al diritto ed alle convenienze dello Stato italiano.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Si capisce che l'onorevole Barzilai debba ingrossare le piccole cose!

**Barzilai.** Non lo faccio mai!

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** L'ha fatto ora e largamente.

Si capisce, dico, che l'onorevole Barzilai debba ingrossare le piccole cose. Egli ha le sue tendenze che io rispetto, e nelle quali non entro sicuramente e dalle quali sono anzi molto lontano.

Intendo perciò che l'onorevole Barzilai si debba compiacere di esagerare i fatti indicati, ma debbo mettere la Camera in guardia contro queste esagerazioni, che non sono senza pericoli.

So bene che alcuni inconvenienti accadono negli Stati vicini; ma quanti non ne accadono e non ne sono accaduti in Italia?!

Onorevole Barzilai, ci vuol molta benevolenza reciproca, molta longanimità da tutte le parti!

Fatta questa premessa, io vengo ai fatti speciali dei quali l'onorevole Barzilai si è intrattenuto.

Egli ha cominciato dalla espulsione di un giornalista italiano da Vienna, e vuole da me informazioni e schiarimenti. Io non gliel ne posso dare. Anzi ne ho, ma non gliel voglio dare, gliel dirò il motivo, e spero lo troverà ragionevole.

In Italia, fortunatamente, ricorriamo molto di rado alle espulsioni, e dobbiamo farcene vanto. Ma quando lo facciamo, noi non ammettiamo in nessun modo che il Governo del cittadino espulso venga a chiedercene le ragioni.

E così, come non lo ammettiamo noi, non debbono ammetterlo gli altri Governi.

Io, dunque, non ho creduto opportuno di fare il minimo passo verso il Governo austriaco.

L'onorevole Barzilai, a dimostrare il mal animo dell'Austria-Ungheria, la cui amicizia cordiale è troppo nota e sicura, per essere posta in dubbio dalle parole dell'onorevole Barzilai, ha voluto indicare un fatto avvenuto in Tirolo, dove un funzionario pubblico fece offesa ad un'immagine rappresentante persona appartenente alla famiglia reale. L'onorevole Barzilai ha poi aggiunto indicazioni relative ad un altro fatto consimile avvenuto presso Trieste. Ebbene, io dirò all'onorevole Barzilai che in questi casi il Governo austriaco, spontaneamente, ha sempre dato la debita soddisfazione. A Lei, lo so, non bastano le soddisfazioni date dal Governo austriaco. Lo so bene, ma debbono bastare a me; perchè io debbo ispirarmi ad una grande equanimità, e non debbo guardare alle cose con l'occhio col quale le vede l'onorevole Barzilai. All'onorevole Barzilai le piccole cose sembrano enormi; a me, come a tutti gli altri, le piccole cose sembrano piccole, e rimangono piccole, rimangono microscopiche. E francamente non è dignità di Governo quella di rilevare fatti minimi, che si possono rilevare ed ingrossare nell'interesse di un partito, o d'una tendenza politica, ma che non si possono rilevare nell'interesse vero e ben inteso della dignità nazionale.

L'onorevole Barzilai ha parlato dell'impedita

sottoscrizione di beneficenza pei danneggiati della polveriera di Roma, e diceva: io credo che il Governo italiano non ne sia consapevole. In verità, io non ne sono consapevole; ma questo so, che, se un impedimento si è fatto, ci deve essere una buona ragione, perchè non posso mettere in dubbio il buon animo del Governo austro-ungarico verso l'Italia.

In ultimo l'onorevole Barzilai si scandalizza che il Governo italiano abbia reso omaggio a Andrea Hofer, che egli chiama *un tale*.

Ma, onorevole Barzilai, Andrea Hofer è la massima fra le glorie popolari del Tirolo. Andrea Hofer ha eroicamente combattuto contro il tedesco, contro il francese, contro tutti coloro che recarono offesa alla indipendenza della sua patria, ed è caduto fucilato dai francesi sugli spalti di Mantova. (*Interruzione dell'onorevole Barzilai*).

Anche quando fosse caduto combattendo contro l'Italia, noi dovremmo onore a lui, così come onoriamo quei prodi i quali sono caduti a Novara ed a Solferino, combattendo contro l'Italia.

Quello di cui l'onorevole Barzilai ci accusa è magnanimità, è grandezza di animo; non è certo colpa, della quale dobbiamo pentirci. Creda pure, onorevole Barzilai, che Ella farebbe molto meglio a non rilevare come accusa un fatto che torna ad onore (ed io ne sono orgoglioso) del Governo italiano e dell'Italia tutta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

**Barzilai.** Mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto delle parole dell'onorevole ministro.

Anzitutto egli ha parlato di una mia tendenza politica. Ora mi consenta di dirgli che, se io ho delle tendenze politiche, non le porterò mai alla Camera in questioni di questa specie. Io non mi sono mai creduto investito di una particolare funzione qui per richiamare il Governo e la Camera al rispetto dei sentimenti nazionali. Sono perfettamente convinto che su questo terreno possiamo trovarci tutti concordi, e quindi le mie parole non erano e non saranno mai ispirate dalla tendenza del partito politico a cui posso appartenere.

In secondo luogo debbo dire al ministro degli esteri che, data la sua premessa, si rende inutile naturalmente qualunque discussione. Egli ha detto: io sono sicuro del buon animo dell'Austria; quindi, anche ignorando i fatti, posso dire *a priori* che non sono veri o che, se sono veri, ci sarà una ragione che li giustifica.

Questo ragionamento ha il difetto di essere

aprioristico, mentre oggi anche la politica si fa un poco col metodo sperimentale!

Ammesse pure tutte le buone ragioni, che devono esserci, secondo l'onorevole ministro degli esteri e che noi non conosciamo, per credere all'amicizia dell'Austria, credo però che, di fronte non ad un fatto ma ad una serie di fatti, questa fiducia dell'onorevole presidente del Consiglio dovrebbe rimanere un po' scossa e fargli sentire il dovere non già di fare dei *casus belli*, ma di far capire, di tanto in tanto, a quei signori che non è questo certamente il modo migliore di popolarizzare l'alleanza presso di noi specialmente alla vigilia di una possibile rinnovazione; poichè reputo che i rapporti politici fra due Stati, debbano andare di pari passo con i rapporti di buon vicinato e di cordialità.

Per quanto riguarda l'Andrea Hofer io mi sono corretto subito di quel *tale* che dimostrerebbe in me un'ignoranza che certamente il presidente del Consiglio non mi attribuisce.

Ma devo dirgli una cosa: egli non sa forse che l'Austria pochi anni or sono ha fatto violentemente distruggere quei pochi sassi che i trentini avevano messo per ricordare i morti a Bezzeca; questo non so se lo sappia!

Ora io domando un po' di reciprocità. Se quest'Andrea Hofer, eroe fin che volete, rappresenta laggiù l'odio al sentimento italiano, rappresenta una nota che ogni giorno si fa più acuta e che tenta guadagnare ognora terreno, domando io, quando si vede che dalla parte dell'Austria nessun rispetto si ha per i nostri eroi, perchè tanta longanimità?

Ma, ripeto, io non voglio insistere. L'onorevole presidente del Consiglio mi può rendere questa giustizia: che io non vengo qui ogni momento a rilevare piccoli fatti, a rilevare piccoli incidenti. E mi sono deciso di parlare proprio perchè me ne sono trovato sotto mano una collezione, ed una collezione più larga di quella che io non abbia esposta alla Camera.

Io non posso, non ostante le sue dichiarazioni, non esprimere la speranza che, se questa pioggia di piccoli fatti continuasse, l'onorevole presidente del Consiglio, che sarà in eccellenti rapporti coi funzionari del Governo austriaco, troverà modo di far loro capire che è un cattivo sistema, un pessimo sistema questo, specialmente alla vigilia di una possibile rinnovazione dei patti politici.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Solo per osservare all'onorevole Barzilai che i fattarelli di cui si è occupato, sono tutti fattarelli di cui si è già parlato altre volte alla Camera, ed intorno ai quali ho avuto l'onore di comunicare confidenzialmente all'onorevole Barzilai tutte le spiegazioni avute dal Governo austriaco.

Sono cose vecchie, di cui si è già parlato alla Camera da più tempo.

**Barzilai.** Chiedo di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Quindi, non c'è, poi, tutto questo cumulo di fatti, di cui parlava l'onorevole Barzilai.

Creda pure, lo ripeto ancora, che si procede, da parte del Governo austriaco, con la massima benevolenza ed amicizia verso l'Italia e senza malanimo. Ne rispondo io.

**Presidente.** Onorevole Barzilai...

**Barzilai.** Poichè l'onorevole presidente del Consiglio ricorda di avermi dato spiegazioni confidenziali; onde io avrei mancato veramente di convenienza ritornando sulla questione...

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** No, no.

**Barzilai.** ...io ho ripetuto qui quelle sue spiegazioni. Ma quelle spiegazioni lasciavano sperare che il funzionario di cui ho parlato fosse traslocato.

Questo non è avvenuto; ed io ho ricevuto molte lettere di laggù, che protestavano dicendo che, in somma, si trattava di... una cosa molto dispiacevole per sentimento di quei cittadini.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Ma è roba vecchia.

**Presidente.** Così è esaurita la interpellanza dell'onorevole Barzilai.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Agnini al ministro dell'interno, sullo scioglimento del Consiglio comunale di Nonantola.

L'onorevole Agnini ha facoltà di parlare.

**Agnini.** Anzitutto, richiamerò alla memoria della Camera i motivi per i quali un Consiglio comunale può essere sciolto.

L'articolo 263 della legge comunale e provinciale dice:

“ I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. ”

Questa seconda parte dell'articolo è molto chiara e precisa; occorre una trasgressione degli obblighi imposti dalla legge e la persistenza nel Consiglio comunale, nell'amministrazione comunale a violarli, non ostante i richiami delle autorità governative; all'opposto, la prima parte, con

la frase *gravi motivi di ordine pubblico*, è molto elastica ed indeterminata.

Però l'onorevole ministro, in una delle sedute dello scorso aprile, rispondendo all'onorevole Santini, precisava meglio gli estremi di questa seconda parte, dichiarando che i Consigli comunali possono essere sciolti soltanto quando violino la legge o non rispettino le istituzioni.

Ora, non è a dire la meraviglia mia, quando seppi dello scioglimento del Consiglio comunale di Nonantola.

Io che conosco le persone che componevano quella amministrazione, persone che potranno peccare per eccessivo ossequio alla legge, non mai per difetto, volli conoscere come fossero andate le cose; e mi sono potuto convincere che nessun motivo aveva giustificato lo scioglimento di quel Consiglio, e che tale misura soltanto era dovuta all'influenza di alcuni ricchi e perciò influenti armeggioni.

Un brevissimo esame della relazione che precede il decreto di scioglimento, posta in confronto di fatti che non possono certo essere smentiti, vi dirà, onorevoli colleghi, se il mio giudizio sia erroneo.

La relazione indica due motivi. Dice in primo luogo che lo scioglimento fu “ reso necessario da una crisi municipale che dura da parecchio tempo e per la quale NON È STATO POSSIBILE procedere alla nomina del sindaco, E SI RESE MALAGEVOLE LA COSTITUZIONE NONCHÈ IL FUNZIONAMENTO della Giunta municipale. ”

Orbene, la Giunta municipale fu sempre al completo, e funzionò sempre regolarmente, tanto che in diversi incontri la prefettura di Modena ebbe a dichiararsene soddisfatta per iscritto.

Infatti la Giunta, non ostante la morte del ragioniere capo, e la contemporanea malattia del segretario capo, dando prova di una attività veramente eccezionale, e di molto amore per la pubblica cosa, aveva preparato e discusso nuovi regolamenti per gl'impiegati, per la beneficenza, per l'igiene; aveva preparato progetti per la fognatura e per la selciatura reclamate dal paese. Le liste elettorali amministrative e politiche erano già state compilate e approvate, superando moltissime difficoltà. La Giunta era infine riuscita in principio d'anno ad ordinare nuovamente il dazio consumo per convenzione privata, evitando l'appalto, con non lieve vantaggio dei comunisti.

Si aggiunga ancora che, in questi ultimi tempi, l'autorità politica e giudiziaria non ebbe mai a lamentare neppure la più piccola contravven-

zione, tanto il paese si manteneva in uno stato di tranquillità, veramente invidiabile.

Ma, supposto pure che gli interessi di quella azienda fossero veramente trascurati, quando venne quel Consiglio richiamato all'osservanza di un obbligo suo? Mai!

Eppure la legge è esplicita: solo quando consiglio o amministrazione non ottemperino agli obblighi loro imposti per legge, non ostante i richiami dell'autorità governativa, può un Consiglio comunale essere sciolto.

Vengo ora alla difficoltà asserita relativa alla nomina del sindaco.

Dico difficoltà asserita, inquantochè, dopo gli elogi ufficiali ed ufficiosi fatti al sindaco dimissionario, l'avvocato Capadani di Modena, persona rispettabile, che si dimise nel novembre scorso per giustificate ragioni di salute, ma continuò però a cooperare al buon andamento del Comune, dopo quegli elogi nessun ufficio venne fatto dal prefetto perchè egli desistesse dalle dimissioni presentate e prendesse piuttosto un congedo per curare la sua salute. Come pure nessuna proposta in riguardo venne fatta da alcun consigliere della maggioranza.

Ma passiamo al secondo motivo portato dalla relazione; ivi si dice:

“Consiglia inoltre questo provvedimento la circostanza che, in seguito a sentenza giudiziaria, devesi ricostituire l'amministrazione di una antica ed importante istituzione di quel Comune, detta *Partecipanza*, per la quale tutti gli abitanti del Comune, sieno ricchi o poveri, sono ammessi a godere in natura di una porzione dei terreni, che sono *patrimonio del Comune*. ”

Ed infatti, più che opportuno, è necessario per la sistemazione di quella istituzione comunale detta *Partecipanza*, prima di tutto che il Comune abbia il suo capo e che infine il Consiglio medesimo sia la vera emanazione del suffragio degli elettori e si trovi in condizioni normali perchè la ricostituzione della *Partecipanza* dev'essere fatta dal Consiglio.

Questo secondo motivo si appalesa assurdo al solo esame dei fatti.

I terreni che costituiscono la *Partecipanza* non sono, come erroneamente dice la relazione, patrimonio del Comune, ma sono invece patrimonio delle famiglie originarie del Comune.

La *Partecipanza* si compone di due classi di utenti: una povera, detta “*Boccaviva*, ” ed una ricca, detta “*Boccamorta* ”; ma viceversa la morta è più viva dell'altra e cerca sempre di attirare l'acqua al suo mulino con una serie di

questioni, risolte però ultimamente a favore della classe povera con una sentenza della Corte di Modena, la quale stabilisce le norme per il riordinamento di questa *Partecipanza*. Ma al riordinamento di questa *Partecipanza* è chiamata l'Amministrazione ordinaria di quell'ente, alla quale amministrazione è completamente estraneo il Consiglio comunale. Il solo ufficio demandato dalla sentenza al Consiglio comunale è quello di scegliere 50 partecipanti, i quali appena eletti debbono nominare l'Amministrazione ordinaria.

Ma la sentenza, per evitare appunto che il Consiglio comunale, ove di solito troneggiano i partiti, possa favorire una parte o l'altra, ha stabilito, che i 50 partecipanti vengano tratti, 25 dagli elenchi dei partecipanti di *bocca-viva*, e 25 da quelli di *bocca-morta*. Questo risulta chiaramente dalla sentenza, che io posso rendere ostensibile al signor ministro. Ed è non meno strano, che, per un ufficio così semplice, come quello dello spoglio di 50 nomi con norme che escludono ogni partigianeria, si sia divenuto ad un provvedimento così grave, come quello dello scioglimento di un Consiglio comunale.

Tutto dunque si risolve in uno studiato pretesto; la vera causa ed il vero scopo dello scioglimento dovendosi rintracciare, come già dissi, nel lavoro di pochi ricchi influenti, costituenti la maggioranza del Consiglio disciolto; i quali, interessati ad impedire che si faccia il primo passo nella ricostituzione di questa partecipanza, sono desiderosi di ripigliare il potere, che il voto degli elettori loro tolse nel 1889.

Contro questo provvedimento, non v'ha rimedio perchè è un fatto compiuto, resta solo a deplorarlo; ed io lo faccio tanto più volentieri, in quanto che le persone che sono state colpite moralmente dal provvedimento del Governo non militano certo nel mio partito. Tutt'altro anzi! E deploro anche il danno che si arreca al bilancio microscopico di un comune, che certo non è in floride condizioni; deploro l'ingerenza governativa in questione di partiti e di classi; e deploro che si violi con tanta facilità l'autonomia comunale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Comincio dal rettificare una affermazione dell'onorevole Agnini. Egli ha detto che la prefettura non aveva che lodi per l'Amministrazione comunale di Nonantola. Ebbene, io lo posso assicurare che fu proprio la prefettura che con ripetuti rapporti ne chiese lo scioglimento.

Dunque sia ben determinato che lo scioglimento di quel Consiglio comunale è avvenuto dopo insistenti e reiterate proposte della prefettura. E la Camera si persuaderà facilmente che io non avrei potuto avere nessun interesse di scioglierlo per ragioni politiche, perchè, Dio mio! non si tratta di uno di quei grandi municipi, per i quali la ragione politica può consigliare un provvedimento di quella specie; ma di un municipio assai piccolo.

L'onorevole Agnini ha attribuito la misura all'armeggio dei ricchi; invece io posso assicurarvi che lo scioglimento di quell'Amministrazione è stato motivato dalla necessità di assicurare i diritti dei poveri.

L'onorevole Agnini ha ammesso che l'Amministrazione era senza sindaco; ebbene questo è stato il motivo vero che ha determinato lo scioglimento del Consiglio.

Egli infatti ha esposto lo stato di una questione annosa, ha fatto una distinzione abbastanza sottile di bocche vive e di bocche morte, ed ha detto che non si tratta di fondi di proprietà del Comune ma dipendenti dall'Amministrazione comunale.

Il fatto certo è questo: che in forza della sentenza del magistrato l'Amministrazione comunale è chiamata a formare le liste delle bocche vive e di bocche morte... (*Interruzione dell'onorevole Agnini*).

Ho detto male; deve scegliere 50 nomi dalle liste già formate, secondo il criterio che egli ha espresso, cioè 25 da una parte e 25 dall'altra.

Però questi 50 individui, che debbono formare la Commissione, debbono essere presieduti dal sindaco. Ecco perchè, mancando il sindaco, è sembrato all'autorità prefettizia che, a rendere più sincera la scelta dei 50 individui, convenisse interrogare nuovamente il corpo elettorale.

Il desiderio di rendere più sincera la scelta dei 50 che devono amministrare questo patrimonio è stata quindi la sola ragione dello scioglimento.

Quindi io credo, che, se vi ha una amministrazione che sia stata sciolta esclusivamente per necessità amministrativa, sia proprio questa.

Io credo che non sia avvenuto mai che una amministrazione sia stata sciolta per ragioni politiche; ma se quel fatto fosse avvenuto, si sarebbe verificato naturalmente in prossimità delle elezioni politiche. Ora, che io mi sappia, queste elezioni non sono punto vicine.

La ragione politica, di scalzare un partito per metterne su un altro in un piccolo municipio

spero che la Camera consentirà che il ministro non può averla avuta, e non può averla avuta neppure il prefetto.

Ripeto dunque che la sola, la vera ragione, per la quale si è sciolta questa amministrazione, è stata quella di rendere possibile al corpo elettorale di manifestare la propria opinione sulla scelta di nuovi consiglieri, i quali poi dovranno nominare il sindaco, che insieme alla Commissione, dovrà fare il riparto delle bocche vive e delle bocche morte.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

**Agnini.** Le spiegazioni che mi ha date l'onorevole ministro dell'interno, non mi soddisfano.

Egli ha accennato ad uno stato di lotta che esisteva nel Consiglio comunale: ed io gli osservo che ciò è ben naturale, ed è una conseguenza diretta della nuova legge elettorale che ha creato la rappresentanza alle minoranze: le quali minoranze o si astengono dal prender parte ai lavori del Consiglio, o vi concorrono facendo opposizione. D'altronde, uno stato di lotta esiste dovunque vi sono partiti: ed i partiti, l'ha detto il Carducci, sono le ragioni della libertà, e non vorremo, spero, noi desiderare che non esistano.

Se poi il prefetto che, prima, largheggiava di lodi al sindaco ed all'amministrazione di Nontantola, lodi che non sono verbali, ma sono scritte (mi dispiace di doverlo rilevare) adesso crede...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ha scritto anche il contrario.

**Agnini.** Ce cosa vuole che le dica, io! Io non posso se non dolermi che il prefetto, che io conosco perfettamente e del quale ho la massima stima, si sia lasciato mistificare: perchè evidentemente in questa faccenda egli è stato mistificato.

L'onorevole ministro dice che il provvedimento è anche stato suggerito dal fatto della sentenza in proposito della scelta fatta dal Consiglio comunale per queste partecipanze. Io già dimostrai che, anche tenuto conto di queste circostanze, non si può giustificare un provvedimento così grave come quello dello scioglimento del Consiglio comunale. E d'altronde dico: ma dunque l'autorità politica s'ingerisce anche nelle cose dell'autorità giudiziaria?

**Nicotera, ministro dell'interno.** Niente affatto.

**Agnini.** Ma, ormai, il fatto è compiuto: e dinanzi ai fatti compiuti non v'è rimedio.

Io debbo quindi limitarmi all'augurio che il Governo proceda più calmo nello scioglimento di questi Consigli comunali, perchè trat-

tasi d'un provvedimento contro il quale non v'è ricorso, e di fronte al quale il controllo parlamentare si risolve in una vera ironia, quando il fatto è compiuto. E aggiungo che, a mio credere, il Governo non farebbe per avventura opera eccessiva, facendo precedere provvedimenti di questo genere da inchieste dirette da magistrati in contraddittorio cogli'interessati, i quali possono talvolta essere ingiustificatamente colpiti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Io posso assicurare l'onorevole Agnini che si è già provveduto affinché cessi lo stato di cose dipendente da quel provvedimento, che ha motivato la sua interpellanza; e che il Comune avrà al più presto la sua regolare amministrazione.

L'onorevole Agnini vorrebbe poi che si facesse come un processo prima dello scioglimento di un Comune. Ma, onorevole Agnini, non ho già detto che, a mio credere, nello scioglimento dei Comuni bisogna andar cauti? Inoltre mi permetta di ricordarle avere io adottato un sistema che credo debba piacere all'onorevole Agnini ed alla Camera. Vale a dire che mentre, prima, le relazioni intorno allo scioglimento dei Consigli comunali si presentavano dopo sei mesi o dopo un anno, al Parlamento, io ho introdotto il sistema di pubblicare contemporaneamente nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di scioglimento e la relazione dei motivi che lo hanno consigliato: il che prova una volta di più il rispetto che ho per il Parlamento, ponendolo in condizione di conoscere subito, quando avviene che si sciogla un'amministrazione, il motivo del provvedimento che si è dovuto adottare. Ma il domandare che prima di sciogliere un'amministrazione comunale si debba fare quasi un processo, e debba anche intervenire il magistrato, è domandare cosa impossibile! Per qualche Comune, onorevole Agnini, la domanda può essere accolta: ma non è pratico come metodo costante il far precedere lo scioglimento dall'inchiesta giudiziaria. È utile qualche volta far precedere lo scioglimento da ripetute inchieste amministrative; ma soltanto nei casi, nei quali si tratta di accertare fatti molto gravi. E poi in quei casi non bisogna contentarsi soltanto dello scioglimento dell'amministrazione, ma bisogna anche deferire all'autorità giudiziaria i colpevoli che abbiano abusato delle finanze del Comune. E forse forse, onorevole Agnini, in questi giorni Ella e il Parlamento vedranno tradotte in atto queste mie dichiarazioni (*Commenti*) perchè io credo che sia bene dare qualche esempio, e met-

tere in guardia questi amministratori. Imperocchè se si grida, e qualche volta giustamente, per l'ingerenza del Governo nelle amministrazioni locali, non bisogna astenersi dal guardare che cosa facciano certi amministratori, i quali, non avendo responsabilità, dispongono del patrimonio comunale (non parlo, onorevole Agnini, del caso al quale Ella ha accennato) come se fosse cosa loro. Ad esempio, s'immagini, onorevole Agnini, che con le spese di stampa (e come pagate!) per registri, per bollette e via dicendo di un Comune, si facessero pagare tutte le carte da visita del sindaco e dei consiglieri comunali! (*Mormorio*). Signori, accadono fatti di questo genere, e anche di assai maggiore importanza!

Io dunque assicuro l'onorevole Agnini di due cose: la prima è che ho fatto cessare lo stato anormale di quelle amministrazioni comunali, la qual cosa, spero varrà a provare la buona intenzione del ministro: la seconda, che io vado molto cauto nello scioglimento delle amministrazioni comunali, e solamente vi procedo quando acquisto il convincimento che il farlo è una necessità amministrativa, più che d'ordine pubblico: poichè a me produce più impressione la necessità amministrativa che la necessità d'ordine pubblico.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

**Agnini.** Io ringrazio l'onorevole ministro della promessa fatta, e che anzi è già attuata, perchè già è pubblicato l'avviso di convocazione dei comizi per il comune di Nonantola. Tengo però ad osservare all'onorevole ministro che se io dissi che il Governo deve procedere assai cauto in questo genere di provvedimenti, lo dissi perchè ammetto che vi siano certi casi in cui il provvedimento è necessario sia preso con somma urgenza; ma vi sono poi altri casi in cui l'urgenza non è assoluta; ed in questi, o sono ragioni d'indole amministrativa che consigliano il provvedimento, ed allora debbono, a parer mio, concorrere gli estremi stabiliti dalla legge, dal momento che la legge, per tali casi, è assai esplicita e assai precisa; o sono motivi di ordine pubblico, ed allora la legge essendo molto indeterminata, mi pare che un'inchiesta seria non sarebbe eccessiva. Ciò detto, ripeto i miei ringraziamenti all'onorevole ministro del provvedimento preso di convocare dentro tre mesi i comizi, per l'elezione del Consiglio comunale.

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Agnini.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Pugliese al ministro di agricoltura e commercio.



È presente l'onorevole Pugliese?

**Pugliese.** Io sono presente, ma non è presente il ministro.

**Presidente.** L'onorevole ministro sapeva pure che c'erano due interpellanze a lui rivolte!

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** L'onorevole ministro prega l'onorevole Pugliese di rimandare la sua interpellanza alla discussione del bilancio di agricoltura e commercio dove può trovare la sua sede.

**Pugliese.** No, in sede di bilancio non posso svolgerla perchè ha un carattere speciale. Chiedo che sia rimandata.

**Presidente.** Sta bene, onorevole Pugliese, questa interpellanza è rimandata.

**Pugliese.** A lunedì!

**Presidente.** È rimandata. (*Si ride*).

L'onorevole Triepi è presente?

**Triepi.** Presente!

**Presidente.** Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Triepi al ministro di grazia e giustizia: sull'opportunità di modificare la legge sul gratuito patrocinio al fine di rendere possibile alla generalità dei non abbienti il rimedio straordinario del ricorso per cassazione nelle materie penali, dopo la rigorosa giurisprudenza adottata dalla Cassazione.

L'onorevole Triepi ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

**Triepi.** L'argomento della mia interpellanza forse meriterebbe più lungo discorso di quello che farò e che sarà brevissimo, per ragioni mie speciali che non mi consentono di parlare a lungo; mi limiterò, soltanto, ad accennare il problema che il testo dell'interpellanza del resto accenna e a richiedere al sotto segretario di Stato, che rappresenta, oggi, il ministro di grazia e giustizia, se creda che in questa materia, e all'inconveniente che io deploro sia opportuno proporre un rimedio, sia con un provvedimento legislativo, sia con altro mezzo, che al potere esecutivo non manca.

È noto come una gran parte (e ciò risulta dalle statistiche ufficiali) dei ricorsi penali sono colpiti dall'eccezione preliminare di inammissibilità, appunto per le condizioni rigorose che si esigono rispetto al deposito richiesto a norma di legge per i ricorsi in materia correzionale, ed in materia di polizia, specialmente.

Questa materia è regolata tanto dalla disposizione dell'articolo 656 del Codice di procedura penale, quanto dalle leggi 6 dicembre 1865 sul

gratuito patrocinio, dalla legge che comprendeva varie disposizioni d'ordine finanziario del 19 luglio 1880, mi pare, ed anche dalla legge del 1875 che istituiva le due sezioni della Cassazione di Roma.

Sono queste le tre fonti legislative che regolano questa materia.

Ora, in base ad esse, si è trovato modo di dichiarare inammissibile una gran parte dei ricorsi, per modo che oramai l'adire la Cassazione è lecito soltanto ai ricchi, cioè a dire, a quelli che hanno mezzi per fare il deposito.

Quando questi mezzi non hanno, è difficile che i ricorrenti possano riuscire a documentare la loro povertà sino a soddisfare le esigenze della recentissima giurisprudenza, a riunire, cioè, quei tali documenti che la giurisprudenza medesima richiede.

Io non posso nè voglio venir qui a censurare la giurisprudenza della Corte; rispetto, ed accetto anzi quella giurisprudenza, ma una volta che la giurisprudenza, sia pure perfettamente conforme, produce questi inconvenienti, una volta che la legge bene interpretata, ammettiamolo pure, rettamente interpretata, toglie il mezzo ad una gran parte dei ricorrenti di presentare e far discutere i loro ricorsi in Cassazione conviene modificare la legge medesima, poichè essa si dimostra insufficiente a sopperire ai bisogni della giustizia.

Io raccomando all'onorevole sotto-segretario di Stato di prendere in considerazione la disposizione dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1865 e quella dell'articolo 2 della legge 19 luglio 1880. Io credo che il Governo anche senza provvedimenti legislativi possa provvedere al bisogno, facendo rettamente interpretare dalla Corte quelle due disposizioni. Non è detto che si debba essere assolutamente elemosinanti per sfuggire all'eccezione di inammissibilità del ricorso. Non è detto che si debba assolutamente dimostrare di non avere i mezzi nemmeno per campar la vita per poter ottenere l'esenzione dal deposito. L'articolo 2 della legge 19 luglio 1880 suppone, anzi, che colui, il quale richiede l'esenzione, possa presentare un certificato dell'agente delle imposte, da cui risulti che possiede dei beni in proprio. Ma questi possono essere così esigui da autorizzare il magistrato ad ammettere quel modesto possidente al beneficio del gratuito patrocinio. All'articolo 10 è, poi, detto, testualmente, che, sotto il nome di povertà, non si intende la nullatenenza, ma uno stato pel quale il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite.

Io ho il sospetto che la rigorosa giurisprudenza

della Corte sia ispirata (non è ingiuria) ad un criterio eccessivo di fiscalismo, che non per sua colpa la Corte ha adottato ma che forse è un portato della legislazione. Perchè le disposizioni sul gratuito patrocinio, stabilite dalla legge 19 luglio 1880, sono contenute, precisamente, in una legge finanziaria, la quale si proponeva uno scopo fiscale. Quindi non diamo la colpa al magistrato, ma a noi Parlamento, che, in un provvedimento, dove non dovevano predominare esclusivamente che i criteri di giustizia abbiamo introdotti i criteri fiscali. Ad ogni modo se la giurisprudenza è sopra una via falsa, non mancano i mezzi, per richiamarla sulla buona via, all'onorevole ministro, appunto perchè si tratta di una questione fiscale.

Se si trattasse d'altro argomento comprendo che sarebbe un'eresia la mia d'invocare un provvedimento dal ministro guardasigilli, ma se il ministro crede che quella giurisprudenza esattamente e fedelmente interpreti la legge 19 luglio 1880, soprattutto, allora lo prego di presentare un provvedimento legislativo che parifichi i ricorrenti poveri e ricchi, li metta, cioè, nella condizione di poter esperire l'ultimo rimedio straordinario quale è il ricorso in Cassazione.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**De'la Rocca, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Riconosco la gravità delle osservazioni fatte testè dall'onorevole deputato Tripepi, le quali, però, arrivano a conclusioni esagerate.

Difatti l'onorevole Tripepi ha affermato che, con la rigida interpretazione data alla legge del gratuito patrocinio dalla Cassazione di Roma, i poveri sarebbero rimasti senza difesa innanzi all'autorità giudiziaria.

Ora codesta è un'affermazione inesatta perchè, l'interpretazione a cui allude l'onorevole Tripepi riguarda solamente una parte dei poveri o supposti poveri i quali producono ricorso alla Cassazione di Roma, poichè tutti i poveri che sono condannati a pena criminale (mi si conceda di adoperare l'antica nomenclatura), non hanno bisogno, per far discutere il loro ricorso, nè di far deposito, nè di presentare un certificato d'indigenza. Quindi costoro si trovano nelle condizioni eguali agli altri e, perciò, di essi non è d'uopo occuparsi.

Quanto agli altri condannati le osservazioni fatte dall'onorevole Tripepi hanno un qualche fondamento, ma anzitutto, devo fargli notare che il Ministero non potrebbe accettare il suo consiglio, cioè, quello di richiamare la Corte di cassazione di Roma sopra questo argomento.

È vero che non si tratta propriamente di una

questione di diritto civile o penale, ma piuttosto di una questione fiscale, ma, anche in questo riguardo, la magistratura è totalmente indipendente ed incensurabile nel suo giudizio, ed il Ministero mancherebbe al debito suo se in modo qualsiasi invitasse la Cassazione ad adottare piuttosto una giurisprudenza mite, anzichè una giurisprudenza che sia la severa interpretazione di una legge, per quanto fiscale questa legge voglia reputarsi.

Allora non rimarrebbe che un provvedimento legislativo. Ma a me non sembra molto corretto che la potestà legislativa intervenga, volta per volta, quando crede erronea una interpretazione di legge. Così avverrebbe una confusione di poteri, che per quanto sia possibile debbono agire l'uno dall'altro indipendenti.

Sarebbe quello un sistema non molto commendevole, arieggiante il noto adagio *cuius est condere eius est interpretare*, ed io, veramente, non mi sentirei di adottarlo. Ma l'onorevole Tripepi dirà: dunque, nulla volete fare per togliere gli inconvenienti che sono stati lamentati?

Ora io debbo ricordare che, nel 1880, quando fu discussa quella tale legge cui ha alluso l'onorevole Tripepi, diversi deputati criticarono anzi la larghezza con la quale concedevasi il gratuito patrocinio.

Quei deputati osservarono che, interpretando largamente questa legge, si costituiva una specie di disuguaglianza, d'ingiustizia, di privilegio: perchè coloro i quali, con larghezza, venivano ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, avrebbero litigato volentieri, e molto facilmente, contro altri i quali, non ammessi a questo beneficio, avrebbero dovuto erogare ingenti somme per ottenere giustizia.

Dunque, fin d'allora, nella Camera si fece strada la idea di non doversi usare troppa larghezza nell'interpretare la legge sul gratuito patrocinio. Le disposizioni lette dall'onorevole Tripepi riguardano i giudizi civili, piuttosto che i giudizi penali. Quanto ai giudizi penali, la cosa fu lasciata al savio discernimento dei presidenti e dei magistrati giudicanti i quali debbono ammettere, e senza pagamento, le difese degli imputati; ovvero a quello della Corte di cassazione, la quale giudica se quel tale deposito di multa debba o no esser fatto, se colui che ricorre sia o no indigente. E, quanto alla valutazione della indigenza, certamente non ci può essere un giudizio assoluto, ma un giudizio relativo. Un tempo la Cassazione si contentava del certificato del sindaco, il quale dichiarava che il tal dei tali non era in

condizione di fare quel deposito di multa; ma, poi, adottò un concetto più rigoroso: perchè volle non solo il certificato del sindaco, ma anche l'attestato dell'agente delle imposte, il quale avesse avvalorato il certificato del sindaco.

Dunque, evidentemente, si va da un'interpretazione larga ad una interpretazione rigida.

Ma dice l'onorevole Triepi: molte volte un meschino possidente, un tapino industriale, non può essere in grado di sborsare le 150 lire di deposito e quindi non può adire la giurisdizione del Supremo Collegio.

Questo è vero, ed è un inconveniente della interpretazione di cui discorro. Ma, ripeto, se noi vogliamo, ad ogni inconveniente, che si manifesta nella interpretazione delle leggi, venire con un disegno di legge, di queste leggi dovremmo farne ogni giorno.

Ad ogni modo interpretando il pensiero dell'onorevole ministro, non nego che la legge sul gratuito patrocinio possa essere chiarita e ritoccata non solo su questo, ma anche sopra qualche altro punto. Non mi dispenso quindi dal fare quello studio al quale s'invita l'onorevole Triepi.

Ma lealmente per quelle considerazioni che scaturivano dalla cosa stessa, volli dichiarare che, pur non negandomi a tale studio, non posso prendere nello stesso tempo un impegno formale di presentare un apposito disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Triepi per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Triepi.** Ripeto che tratteremo, in altra occasione, completamente siffatto argomento, degno dell'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia e della Camera. Ora mi limito, anzitutto, a difendermi dalla accusa di esagerazione. Non è che io abbia esagerato. Ho sollevata qui una questione, che desta grande interesse in tutto il Foro, a cui sta a cuore non un interesse proprio, ma l'interesse generale dei non abbienti. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha cominciato con dire: questa questione non riguarda che i non detenuti. Ora io so che la legge esenta dal deposito i soli condannati a pene cosiddette criminali; gli altri no. E la proporzione dei ricorsi per i condannati criminali ed i condannati correzionali, per usare le antiche espressioni, è di 9 a 1; nove per i correzionali ed uno per i criminali. Del resto ho sollevata questa questione per porre in evidenza certe ingiustizie che si commettono, se vi piace, non per colpa del magistrato, ma per colpa della legge che regola questa ma-

teria. Guardi, onorevole sotto-segretario di Stato, a che punto siamo arrivati. Dapprima si è richiesto il certificato del sindaco per provare la povertà; la legge del 19 luglio 1880 richiede ancora l'attestato dell'agente delle imposte. E fin qui è una prescrizione di legge e sta bene. Ma se per caso il ricorrente è un minorenni, quei due attestati non bastano più e si richiede l'attestato di indigenza del padre di lui, o poi, ancora quello della madre. Vedete a che punto siamo arrivati.

Eguale enormità esiste per la donna maritata, quando essa sia ricorrente in Cassazione. Essa presenta, in regola, i suoi certificati d'indigenza firmati dal sindaco e dall'agente delle imposte. Ma credete che bastino? No; essa deve provare lo stato d'indigenza non solo per sè, ma anche (pare incredibile) per suo marito! Io non so, invero, se queste si chiamino angherie od interpretazioni giuste e precise delle nostre leggi.

Ad ogni modo, io dico: se la legge è cattiva, cerchiamo di migliorarla e facciamolo presto. Perchè vuol sapere la Camera come sono interpretati l'articolo 2 della legge 19 luglio 1880 e l'articolo 10 dell'altra legge 6 dicembre 1865? Siamo arrivati a questo punto: che, per essere ammessi all'esenzione dal deposito, per il ricorso in Cassazione, non basta più che il certificato dell'agente dichiari il ricorrente un nullatenente. La Cassazione dice: nulla tenente non significa che siate un povero; che voi non possiate fare un deposito di 150, di 75 lire; che, a questi chiari di luna, è una somma abbastanza elevata per la povera gente. Altri attestati portavano questa espressione: Tizio è impossidente. Ebbene ciò non basta nemmeno! Non è povero nemmeno l'individuo dichiarato impossidente, tanto dall'agente delle tasse quanto dal sindaco; ed egli vede respinto e dichiarato inammissibile il suo ricorso!

V'è di più. Alcuni sindaci, poichè la legge non richiede l'espressione sacramentale, usano questa formula: Tizio è degno di esser ammesso al gratuito patrocinio, perchè è un bracciante, vive col lavoro delle proprie braccia. Sa, onorevole sotto-segretario di Stato, che cosa risponde la Cassazione? Vivere con le proprie braccia non significa esser povero.

Ma allora che cosa deve attestare il sindaco: muore col lavoro delle proprie braccia? Ne potrei portare una infinità di questi esempi.

Nè basta pure l'espressione che uno non ha beni di fortuna, la quale si usa quando si vuol dire che uno non possiede niente.

Fra le olimpiche massime della Corte v'è anche questa: dire che il ricorrente non ha beni

di fortuna non vuol dire essere egli povero! Eppure queste espressioni soddisfano alle esigenze della prima sezione della Cassazione, di cui fa parte l'onorevole Serra, poichè essa interpreta la legge in una maniera più umanitaria.

Ma la seconda sezione, che ha nove decimi dei ricorsi da sbrigare, reputa queste espressioni non sufficienti; e la via della inamissibilità è molto più sbrigativa dell'esame del merito del ricorso, che può condurre all'accoglimento o al rigetto del ricorso medesimo.

Non ho presentata questa interpellanza tanto per fare un dialogo col sotto segretario di Stato; ma perchè da lungo tempo si richiedeva una discussione su questa materia; e per richiamarvi sopra l'attenzione del ministro di grazia e giustizia. Bisogna, assolutamente, che l'onorevole guardasigilli provveda, altrimenti la maggior parte dei cittadini, non presentando quelle esagerate condizioni, che la Cassazione richiede per ammetterli al gratuito patrocinio, non potranno valersi di questo beneficio che la legge loro concede.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Certo non voglio prolungare questa discussione; solo mi preme dichiarare che non potrei assolutamente esaminare nè oggi, nè in altra seduta, la giurisprudenza della Cassazione di Roma per vedere quanto questa giurisprudenza possa essere coerente e corretta. La Cassazione di Roma fu istituita appunto allo scopo di avere un'unità nella giurisprudenza. Ma, secondo le affermazioni dell'onorevole interpellante, non si sarebbe raggiunto lo scopo nella questione di cui si discute, perchè una sezione della Corte discorderebbe dall'altra nel tema in disputa.

Ad ogni modo io ripeto che riconosco meritevoli di attenzione le osservazioni espresse dall'onorevole interpellante e dichiaro che il Ministero non intende esimersi dal fare oggetto di studio l'importante argomento al quale si riferisce l'interpellanza dell'onorevole Triepi.

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Triepi.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Clementini al ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla necessità di modificare la legge forestale 20 giugno 1887 all'effetto d'impedire con più efficaci provvedimenti la distruzione dei boschi, specialmente nelle regioni alpine, e per lo esonero dei Comuni dal contributo nelle spese per

le guardie forestali di che nell'articolo 20 della legge stessa.

(Non sono presenti nè l'onorevole Clementini, nè l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio).

D'ora, in poi, quando nè l'interpellante, nè il ministro a cui l'interpellanza è diretta, siano presenti per fare delle dichiarazioni, cancellerò le interpellanze dall'ordine del giorno.

Viene, ora, l'interpellanza dell'onorevole Imbriani diretta al ministro dell'interno circa le condizioni rovinose del Municipio di Napoli.

**Nicotera, ministro dell'interno.** D'accordo con l'onorevole Imbriani chiedo che la interpellanza sia rimandata ad altra seduta.

**Presidente.** Sta bene.

**Stelluti Scala.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

**Stelluti-Scala.** Mi permetto di osservare che non mi pare il caso di cancellare dall'ordine del giorno la interpellanza dell'onorevole Clementini, perchè l'onorevole Clementini si è assentato, sapendo che il ministro di agricoltura non sarebbe oggi stato presente, come ha dichiarato l'onorevole Arcoleo.

**Presidente.** Permetta, qui, nel caso dell'interpellanza dell'onorevole Imbriani, non è presente l'onorevole interpellante ma è presente il ministro dell'interno, il quale propone che l'interpellanza sia rimandata ad altro giorno. Ma quanto all'interpellanza dell'onorevole Clementini, non essendovi dichiarazioni nè per parte dell'interpellante, nè dell'onorevole ministro di agricoltura debbo supporre che si voglia rinunciare allo svolgimento di essa.

Viene, ora, la interpellanza dell'onorevole Caldesi ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia sui provvedimenti che intendono adottare per impedire la ricostituzione dei conventi in onta alle nostre leggi abolitive e con pericolo che altre leggi dello Stato possano essere ivi violate.

L'onorevole Caldesi ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

**Caldesi.** Non so se i pochi deputati presenti ricordano il fatto che ha dato luogo a questa mia interpellanza. Forse lo ricordano per certa ilarità che destò quando fu letta la mia prima interrogazione dal presidente e quando, più minutamente, fu narrato il fatto stesso dal rappresentante del ministro di grazia e giustizia.

Ricordo questa ilarità, non per rammaricarmene, ma per chiedere ai miei colleghi, ai quali ho potuto procurare un minuto di buon umore,

il ricambio di alcuni istanti di attenzione a quello che sto per dire, che è tutt'altro che lieto.

Io sono sempre di parere, anche per le ricerche minute e coscienziose che ho fatto dopo di allora, sono sempre di parere che, se il magistrato di Ravenna avesse adoperato tutta la prontezza, tutta la sagacia che era del caso, se non si fosse lasciato impressionare dalla maestà del convento, se non si fosse spaurito davanti al dovere di infrangere una clausura, l'inchiesta avrebbe portato ben altre conseguenze di quelle che portò realmente.

Ma non intendo di insistere più oltre sul fatto speciale.

Dissi, già, e ripeto, oggi, che quel fatto è grave non tanto per sè, quanto per essere sintomo di uno stato di cose contrario al nostro diritto pubblico, contrario ai nostri costumi, ai doveri della società moderna, che dà luogo a continui inconvenienti con violazione dei diritti dei privati e con violazione della legge dello Stato, e al quale credo convenga provvedere con sollecitudine.

Infatti, poco dopo che fu annunciata la mia interpellanza, non mancarono giornali, anche dei più autorevoli della capitale, che accennarono ad altri gravi fatti della stessa natura, cioè, sequestri illegali di persone, avvenuti in altri conventi del Regno, e non mancarono anche colleghi, i quali vennero qui al mio banco a dichiararsi pronti a darmi documenti e notizie di fatti speciali, da presentarsi in questa Camera per provare sempre più la verità della mia tesi.

Ma io, veramente, non ne ho bisogno; non ho bisogno di prolungare il mio discorso per provare ciò che è ammesso da tutti, perchè lo stesso ministro dell'interno, rispondendomi, l'altra volta, ammise che era perfettamente vero quello che io aveva detto in generale, egli disse, cioè, che non solo nella mia Romagna, ma, in Toscana, in Roma, e in tutto il regno il moltiplicarsi e il rifiorire dei conventi è un fatto innegabile. E soggiunse: ma che ci possiamo far noi?

La libertà per tutti: ecco quel che noi possiamo desiderare; tutt'al più, si potrebbe, efficacemente, resistere alla tendenza verso il ritorno alle forme medioevali delle consociazioni se ci fosse dato di triplicare il bilancio della pubblica istruzione. E su questo tema della istruzione, o per meglio dire della scienza da opporre alla religione, rincarando la dose, il mio caro amico Bovio, che mi dispiace di non veder presente, mi volgeva una delle sue magnifiche apostrofi, concludendo che io avrei fatto meglio a rivolgere la mia inter-

pellanza piuttosto al ministro della pubblica istruzione che a quello di grazia e giustizia.

Orbene, io non ho bisogno di dire che sarei ben lieto di votare tutti gli aumenti ragionevoli che il Ministero volesse proporre nel bilancio della pubblica istruzione: non ho bisogno di assicurare l'amico Bovio che io convengo ben volentieri con lui nell'alta aspirazione ideale verso un rinnovamento sociale che tenda a sostituire i vasti e umani criteri della scienza, a quelli tanto più angusti e ascetici di una vecchia religione, che troppo si avvicina alla superstizione; ma parmi che tanto il Nicotera quanto il Bovio abbiano mancato il bersaglio per mirare troppo più lungi, a lontani orizzonti; ed abbiano così perduto di vista l'obiettivo principale e preciso della mia interpellanza il quale è questo: volere, cioè, che le leggi dello Stato siano rispettate.

Cosa si è inteso di fare con la legge abolitiva delle corporazioni religiose, 8 luglio 1866?

L'onorevole Nicotera, forse, in quei giorni era al campo e non alla Camera, ma era, come adesso, deputato e ricorderà l'entusiasmo e anzi l'ansia affrettata con la quale la Camera volle affrontare e risolvere la questione, pure, in quei momenti burrascosi nei quali il cannone, già, tuonava sul Mincio, perchè, come diceva l'onorevole Crispi, quella era un'alta questione politica.

A quegli oppositori che, come il D'Ondes Reggio, e altri, sostenevano che era semplicemente una legge di spogliazione, fu risposto dal ministro De Falco che " non era quella una legge di spogliazione, ma era e doveva essere una legge di moralità e di giustizia. " E il relatore della Commissione, onorevole Raeli, soggiunse: " se voi approverete il disegno della vostra Commissione potete essere certi che al 31 dicembre 1866 non solo non esisteranno più di diritto i frati, ma non vi saranno più nè chiostrì, nè clausure. Ebbene, nel 1891, 25 anni dopo, vi è ancora un magistrato che si ferma davanti ad un chiostrò e teme d'infrangere una clausura. Nel 1891 non solo vi sono ancora, a confessione del ministro dell'interno, conventi, ma sono in via di aumento. È dunque ragionevole, parmi, questa mia interpellanza perchè sarebbe segno di grande debolezza il confessare un male, confessando al tempo stesso che non si ha la forza di portarvi rimedio. È o no vero ciò che diceva l'illustre Pisanelli, che " queste istituzioni, questi conventi non sarebbero che un'ingiuria, una minaccia alla società moderna, sarebbero una pianta parassita, molesta che bisogna ad ogni costo estirpare? " È o no vero ciò che disse il guardasigilli d'allora Cortese: " che

se dal progetto nostro derivano vantaggi alle finanze dello Stato noi lo dichiariamo però senza ambagi, avemmo principalmente di mira che quest'Italia risorta infrangesse ancora alcune delle catene, che avvincano le sue popolazioni ad un irrevocabile passato? „ Se tutto ciò è vero, come credo, voi non potete permettere che, sotto altro nome e con frode, si ricostituiscano e vadano sorgendo ancora questi conventi; e là dentro dove la vigilanza del potere civile è minima, e là dentro ogni giorno avvengono dei fatti come quello da me denunziato e come quelli ripetuti dai giornali di questi giorni. Perchè è inutile parlare di libertà di associazione. Queste reclute, questi giovanetti frati, queste giovanette monache specialmente, sono attratte là dentro in una età in cui di libertà non si può parlare, perchè non esiste libertà quando manca la conoscenza, quando manca la facoltà di scelta fra uno stato e l'altro. È inutile anche parlare della libertà di uscire, perchè per queste persone che hanno una fede, il voto solenne e professato in quel modo dinanzi alle autorità ecclesiastiche ha una sanzione più potente di tutte quelle, che possono portare le nostre leggi: ha una sanzione terribile nella vita futura e ne ha un'altra anche in questo nostro povero mondo, perchè codesti frati, codeste monache, una volta usciti dal convento, sono oggetto di riso, sono lasciati in abbandono, sono disprezzati come esseri spostati.

Quindi, una volta entrati là dentro, hanno bensì il diritto legale di uscire, ma in fatto non possono più uscire.

Ma poi avvengono altre violazioni di legge in causa della esistenza dei conventi. Questi non possono, naturalmente, esistere senza possedere. Quelli che vi sono rinchiusi fanno dei voti di povertà e nulla posseggono in proprio, ma trovano poi, per mezzo di pie frodi, il modo di vivere e di viver bene; trovano il modo di ricevere dei doni, trovano il modo, soprattutto, di farsi lasciare delle eredità.

Io richiamo su questo punto più specialmente l'attenzione del sotto-segretario di Stato della grazia e giustizia. Non so se egli sappia, e certo lo saprà meglio di me, che vi sono oggi, in Italia, delle persone che io chiamerei volentieri *impresari di eredità*; delle persone, che non hanno altro ufficio che di ricovere delle eredità da altre persone a loro ignote, per destinarle poi secondo la volontà del Pontefice o della Compagnia di Gesù.

In questo stesso piccolo paese di Bagnacavallo abbiamo un esempio che direi, con frase vecchia, palpitante di attualità. Una signora di questo

paese è morta pochi mesi fa qui in Roma, lasciando un patrimonio di parecchi milioni, il più pingue patrimonio che ci sia adesso in Romagna. Ma l'ha lasciato al marito, col quale viveva del resto in buonissimi rapporti? No. L'ha lasciato ai parenti, alcuni dei quali erano anche molto poveri? Neppure. L'ha lasciata a una persona, che non aveva mai vista nè conosciuta, e la quale ricevette questo patrimonio, per erogarlo, a quanto dicesi, secondo la volontà del Pontefice, o secondo la volontà della Compagnia di Gesù.

A me pare che ciò sia un far rivivere la manomorta, il fedecommesso, la fiducia; tutte cose che lo Stato ha abolito per ragioni di ordine pubblico.

Quindi io richiamo anche su questo la vigilanza e l'attenzione del Ministero.

Di fronte a questi disordini morali, di fronte a queste continue infrazioni della legge, io non credo che il Governo possa rimanere insensibile.

Per parte mia non ho suggerimenti da dare e non me ne sento affatto l'autorità. Mi sono limitato a rilevare anche in modo molto breve, come comporta l'ora e la seduta mattutina nella quale ci troviamo, alcuni soli degl'inconvenienti molteplici, che si potrebbero addurre.

Io credo che il Ministero vorrà tenere in qualche conto questi miei accenni. Per mia parte, ripeto, non mi sento l'autorità sufficiente per dare dei suggerimenti; ma quando veggio nel mio paese chiudersi le poche fabbriche perseguitate da un insaziabile fiscalismo ed in quella vece li vicino riaprirsi dei conventi di monache e di frati, un alto senso di sconforto mi assale, e penso che se si continua ancora di questo passo, verrà giorno in cui anche il povero Gioacchino Rossini, se dovesse tornare al mondo, a passeggiare per la Romagna sua, non sentirebbe più il desiderio d'abbracciare uno Spagnuolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Nicotera, ministro dell'interno.** La stessa conclusione del discorso dell'onorevole nostro collega Caldesi dimostra chiaramente le gravi difficoltà, che circondano la questione da lui sollevata.

Egli ha concluso così: io non posso dare suggerimenti.

**Caldesi.** Non tocca a me.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Non tocca a lei? Tocca a tutti i deputati ed un pochino anche a Lei.

**Caldesi.** La responsabilità è del Governo.

**Nicotera, ministro dell'interno.** La responsabi-

lità è un altro discorso. Ma in quanto ai rimedi ed ai suggerimenti, questo è un diritto che ha ogni singolo deputato.

Intendiamoci bene. La legge di soppressione che cosa ha colpito? Ha colpito l'ente giuridico, niente di più, onorevole Caldesi.

Ora, se noi assistessimo in questo momento indifferenti e tranquilli alla resurrezione di un convento come corporazione riconosciuta dalla legge, l'onorevole Caldesi avrebbe tutto il diritto di rimproverare il Governo per non avere applicato la legge contro le corporazioni.

Ma che cosa accade invece ora?

Accade questo: un individuo compera un palazzo, in questo palazzo accoglie delle persone che non so se mangeranno bene o male; or bene ciò non può dirsi la ricostituzione dell'ente giuridico della corporazione religiosa; ciò può essere una associazione.

Ma, onorevole Caldesi, l'altro giorno io per aver detto, per aver soltanto accennato alla necessità di una legge per regolare le associazioni, mi vidi scagliati contro i fulmini da questo lato della Camera. (*Accennando alla sinistra — Si ride*).

Ora io non voglio provocare nuovamente gli stessi fulmini; ma nello stato attuale delle cose il Governo non ha che un mezzo solo: applicare cioè rigidamente il principio che la legge è uguale per tutti.

Qualunque altra interpretazione vi condurrebbe fatalmente all'arbitrio.

L'onorevole Caldesi, che io conosco, e i di cui sentimenti liberali mi sono noti, per forza di argomentazione, senza dirlo, è arrivato a questo. Egli ha accennato ad un esempio. Ha detto che nel suo paese è morta una signora, e non ha lasciato eredi nè il marito, nè i parenti poveri, ma un tale che non conosceva, e il quale impiegò l'eredità per mantenere delle monache. Ma cosa intende l'onorevole Caldesi, che il Governo intervenga per impedire che un libero cittadino faccia il suo testamento e lasci il suo a chi gli piace? Ci è però qualche cosa. La tassa di successione. È il solo mezzo che il Governo possa adoperare per colpire coloro, che vogliono fare dei regali di questa natura.

Io convergo con l'onorevole Caldesi che un grande inconveniente si riproduce, il che prova che non basta far delle leggi di soppressione, ma conviene far di più quando si vuol distruggere una istituzione secolare. Non la distruggete con una legge; essa si riproduce e si riproduce con forme e con modi anche peggiori; si riproduce,

o signori, con forme clandestine, come accade ora, con forme segrete...

*Voce all'estrema sinistra.* Allora permettete tutte le associazioni segrete.

*Nicotera, ministro dell'interno.* ... Ma quelle di cui parlo non sono associazioni segrete che presentino certe condizioni per le quali può intervenire l'autorità di pubblica sicurezza.

*Voce all'estrema sinistra.* Ma restano nelle forme che sapete.

*Nicotera, ministro dell'interno.* Ma vestono una forma religiosa, che io non posso colpire. Come non posso colpire la forma repubblicana quando si manifesta con caratteri di pura idealità. Noi vogliamo fare delle esagerazioni, e non ci accorgiamo che per fare le esagerazioni i più liberali corrono il rischio di assumere se non altro l'apparenza dei più reazionari. A questo si arriva. Dunque io convergo che bisogna studiare un qualche modo per arrestare, per diminuire questo inconveniente. Escludiamo l'ipotesi della violenza, o delle coercizioni perchè allora interviene il magistrato e non si ha che a denunciare il caso.

Se un giovanetto è mantenuto in un convento, in un ricovero qualunque, e la famiglia (perchè finchè è minorenni ci sono i genitori) e la famiglia non lo vuol tenere in quel sito, i genitori non hanno che a reclamare al magistrato, e il magistrato interviene, ma se i genitori lo vogliono tenere nel ricovero o nel convento, non c'è rimedio, a meno che non si voglia commettere un atto arbitrario.

Quindi io assicuro l'onorevole Caldesi che il Governo considera questa questione con molto interesse, perchè è una di quelle che riguardano la società intera, ma bisogna andare molto adagio e molto cautamente. Se fate una disposizione eccezionale (eccezionale per l'uno o per l'altro è sempre la stessa cosa) oggi la farete per i frati, domani la farete per qualche altro ordine di persone.

Dunque non vi sono da studiare che delle disposizioni generali; queste disposizioni generali noi le studieremo e quando avremo potuto convincerci che esse possono approdare a qualche cosa di buono veramente, e che sono impotenti a produrre una reazione peggiore del male, ritenga l'onorevole Caldesi che noi non tarderemo a presentare delle proposte concrete alla Camera.

*Della Rocca, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

*Presidente.* Ne ha facoltà.

*Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Dopo quello che ha detto

l'onorevole ministro dell'interno io non trovo necessario di aggiungere altro, e soltanto mi corre il dovere di dare alcuni schiarimenti ed analoghe spiegazioni alla Camera.

L'onorevole interpellante è ritornato sulla sua idea fissa che il procuratore del Re di Ravenna s'impaurì di fronte ad una clausura e non fece il suo dovere, ma io ripeto quello che già dissi: il procuratore del Re di Ravenna seppe conciliare l'adempimento del suo dovere, con modi, con considerazioni umanitarie, vale a dire egli si recò al convento e disse: se non aprite farò scassinare; invece di andare colla forza pubblica per forzare la porta di primo acchito, credette di fare una prevenzione e disse: aprite, ed attese pochi minuti e quest'attesa non fu pregiudizievole all'interesse della giustizia. La pretesa sequestrata non andò via, rimase al convento; fu interrogata come si conveniva dal procuratore del Re: furono assunti parecchi testimoni, tra i quali la zia, e la madre della suora agnominata Medri, quindi francamente io prego l'onorevole Caldesi di non voler insistere sopra un giudizio così severo ed anche ingiusto intorno all'opera di quel magistrato, mentre il Ministero, da relazioni attendibilissime che ha ricevuto si è convinto che il procuratore del Re di Ravenna, non mancò nè punto nè poco al corretto adempimento del suo stretto dovere.

L'onorevole Caldesi ha poi accennato ad una questione grande e di alto momento, cioè a quella delle disposizioni testamentarie le quali racchiudono una specie di fedecommesso; vale a dire, un incarico fiduciario che l'uno degli associati di associazioni soppresse fa all'altro, e così successivamente. In verità, questo costituisce un fedecommesso che potrebbe essere colpito con la nullità fulminata dal Codice civile a tutti i fedecommessi; e la magistratura, chiamata all'interpretazione della legge, disse, un tempo, che questi incarichi fiduciari erano nulli e di niun effetto; ma poi ha riconosciuto la validità ed efficacia di quelle clausole fiduciarie.

Ora, cosa vuole che faccia il Ministero, di fronte alla giurisprudenza? Dovrebbe modificare il Codice civile. Ma in quanto a modificazioni del Codice, non si può andare con molta fretta; bisogna andare adagio, molto adagio, e ponderatamente ed a non brevi intervalli. D'altronde l'incarico fiduciario racchiudente un fedecommesso sfugge alla prova giuridica quando è larvato sotto le apparenze di un lascito puro e semplice. Oltre che non è isolato il caso in cui l'erede fiduciario non mantenne nè serbò fede all'incarico confidatogli.

Ha parlato l'onorevole Caldesi della tolleranza

nel permettere certe vestimenta che ricordano gli ordini monastici soppressi.

Or bene, su questo, debbo rammentare che, quando fu discussa la legge di soppressione degli ordini religiosi, vi fu la proposta di un deputato (che, se mal non ricordo, fu il Silvestrelli), tendente a proibire, *ope legis*, d'indossare quelle tali vestimenta. Ora, quella proposta fu ritenuta contraria alla libertà.

**Stelluti-Scala.** Dalla Camera dei deputati fu votata.

**Della Rocca, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia.** Insomma, a me piace di constatare che nella legge non vi è nessuna proibizione relativa a queste vestimenta; e nessuno potrebbe qualificare veramente di liberale un provvedimento simile che suonerebbe vera intolleranza.

In fine, a me preme di constatare che l'amministrazione del Fondo pel culto, che dipende dal Ministero di grazia e giustizia ed alla quale è demandata, in gran parte, la conservazione e la sorveglianza dei locali delle soppresse corporazioni religiose, presi gli ordini del ministro, ha sempre vietato rigorosamente, sotto pena della espulsione dai locali, l'ammissione ne' medesimi di altre persone, sia come educande, sia come professe. Ed in conferma di questo, cito una circolare del 12 ottobre 1866, fra le molte altre diramate sopra codesto tema. Con essa il ministro guardasigilli, per mezzo del direttore generale del Fondo culto, disponeva ed ordinava così:

1° L'uso temporaneo di abitazione nei monasteri soppressi spetta esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1886 alle religiose regolarmente professe al momento della soppressione, e come tali provvedute di pensione sul bilancio del Fondo per il culto.

2° Tutte le persone abusivamente ammesse a vita comune nei soppressi monasteri posteriormente alla soppressione e con professione di voti o con abito monacale debbono sgombrare nel termine di giorni dieci da quello della notificazione del diffidamento. Trascorso tale termine senza effetto si procederà alla loro espulsione coercitiva.

3° Esistendo nei monasteri soppressi un educando già esercitato dalle religiose prima della soppressione oppure istituito posteriormente, sarà rispettato purchè sia riconosciuto e disciplinato dalle competenti autorità scolastiche.

Le educande che già si trovino a tale titolo nei monasteri soppressi, possono fino a contraria disposizione continuare a dimorarvi, purchè non abbiano emessi voti e non vestano abito monacale.



Alle stesse condizioni potranno esservi lasciate le maestre secolari fornite di regolari patenti scolastiche.

4° È fatta facoltà alle religiose regolarmente professe di tenere per i servizi interni del monastero alcune donne secolari colla qualifica di inservienti. Però il loro numero non dovrà mai eccedere il terzo delle monache regolarmente professe, nè debbono aver emessi voti, nè vestire abito monacale.

5° Le nuove ammissioni di educande, di maestre e d'inservienti saranno d'ora innanzi subordinate alle suaccennate condizioni, dovranno per ciascun caso essere autorizzate preventivamente dal Governo, e questa autorizzazione potrà anche essere revocata.

Dunque queste sono disposizioni conformi allo spirito e alla parola della legge di soppressione; e ad esse il Ministero di grazia e giustizia si è sempre conformato. Sicchè è ingiusto il giudizio testè manifestato dall'onorevole interpellante, che, cioè, la legge sia stata vulnerata.

Che non siano state osservate le medesime disposizioni, non so, non credo, nè posso credere.

Se vi sono casi speciali in cui siano state violate lo si dica chiaramente e si denunzino questi casi. Il Ministero non consentirà che le sue istruzioni non siano adempiute, come è dovere delle autorità dipendenti.

Dati questi chiarimenti non ho altro da esporre alla Camera; particolarmente, perchè l'illustre guardasigilli fornì ampie e soddisfacenti spiegazioni al deputato Daneo, per quanto si attiene a questo argomento, in occasione della discussione del bilancio del Fondo culto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caldesi per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Caldesi.** Risponderò una parola sola all'onorevole Della Rocca, che ha parlato in nome del ministro di grazia e giustizia, per dirgli che non è un'idea fissa la mia di credere che quel magistrato non abbia fatto completamente quanto doveva; è l'opinione generale di tutto un paese.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Possiamo mostrarle i rapporti delle autorità.

**Caldesi.** Il certo è che se si fosse trattato, per esempio, della mia casa, il magistrato sarebbe venuto senz'altro a bussare alla porta.

Si trattava invece d'un convento: e così egli credette di dovere usare dei riguardi eccessivi, e chiamò un prete, che è direttore o sindaco o non so che altro del convento, e gli disse d'informarsi dalla madre badessa se si compiaceva

di riceverlo più tardi perchè avrebbe dovuto compiere un dovere, ecc.

Ora non io, ma tutti hanno trovati questi riguardi eccessivi, e tali da rendere poi senza effetto l'inchiesta. E quindi io non ho ragione di ricredermi su questa mia idea fissa.

Non seguirò l'onorevole Della Rocca in tutte le osservazioni d'ordine giuridico che egli ha fatto, anche perchè l'ora è ormai tarda. Risponderò piuttosto due parole all'onorevole ministro Nicotera.

Egli ha detto che la legge ha colpito l'ente corporazione come ente giuridico, e pare a lui che, quando non esistono più legalmente queste corporazioni, tutto sia finito.

Ecco: io credo che sia precisamente il contrario che noi dobbiamo volere, e che da tutta l'ampia discussione avvenuta alla Camera nel 1866 risulti che alla legge di soppressione non si venne già per la soddisfazione che non esistessero più come enti giuridici le corporazioni religiose, ritiri, conventi, manomorte ecc., ma perchè effettivamente non esistessero più istituzioni contrarie allo spirito della vita moderna.

Ed ora invece nel fatto avete i conventi come prima, ma con un elemento di più e in peggio: la frode, la violazione della legge. E parmi davvero che ciò non sia bene e fa certamente triste impressione nelle popolazioni il vedere che ogni giorno la legge è violata e che in barba ad essa si ritorna completamente alla antica esistenza delle corporazioni religiose.

Io non ho detto che ci occorran delle leggi speciali. L'onorevole Nicotera esclamava: guai se per le corporazioni religiose si dovesse fare un'altra legge! Ma è un fatto che il risorgere ogni giorno delle corporazioni religiose avviene contro la legge e quindi è illegale...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Non è contro la legge!

**Caldesi.** Ma sì, è contro la legge perchè la legge non vuole più questi conventi!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ma non sono conventi!

**Caldesi.** Ma se si facesse una società di giuochi d'azzardo, che la legge proibisce, voi non vi sentireste in diritto di colpirla? Così è precisamente per le associazioni di manomorta che la legge non vuole più; io credo che voi abbiate il diritto di colpirla sotto qualunque forma fraudolenta si possano manifestare. Veramente fa impressione, che si servano della frode delle persone così religiose e così pie! Ma ciò si spiega col fatto che il Vaticano non riconosce alcuna delle nostre

leggi e che ai suoi credenti dice continuamente che tutto quanto si fa qua dentro è irritato e nullo, e non solo assolve le coscienze timorate da queste brutte cose, ma insegna anche ai fedeli di frodare la legge con garbo in modo che la legge stessa non possa raggiungerli. Ciò si può vedere in una bolla della *Propaganda fide* del 15 agosto 1840 espressamente approvata dal papa. Adunque io non ho intenzione di prolungare la discussione, perchè ripeto che non ne sarebbe questa nè l'ora, nè il tempo; dico solo che quando avete a che fare con un altro sovrano, il quale non riconosce le vostre leggi; il quale si pone invece tutto contro di voi, ed avete a che fare con un esercito (*Eeh!*) sì, un esercito regolare sempre pronto a far trionfare in Italia le idee dell'ultramontanismo, l'invocare contro di esso una sola parola astratta "la libertà" può parere, ma può anche non essere liberale.

Io prego l'onorevole Nicotera di ricordare, che quando egli invocò questa così bella parola di libertà, alla quale io applaudo sempre volentieri egli fu applaudito dall'altra parte della Camera, e più di tutto da certi giornali, che della libertà non sono certo molto teneri, cito, fra gli altri, il *Moniteur de Rome*. È sempre la libertà che si invoca; povera parola tanto abusata! Anche quando in questa Camera si discuteva delle corporazioni religiose D'Ondes Reggio e gli altri pochi clericali ripetevano: libertà, libertà, vogliamo per tutti. E libertà invocano anche adesso i gesuiti e gli ultramontani in Francia e nel Belgio.

Ma se poi sotto l'egida di questa libertà riuscissero a trionfare, ditemi voi che cosa accadrebbe della povera libertà?

Io non propongo nessuna mozione, perchè si capisce perfettamente che nelle attuali condizioni della Camera non si potrebbe fare con profitto; ma io richiamo l'attenzione del Governo sopra fatti abbastanza gravi, e spero che vorrà tener conto delle mie osservazioni. Io ripeto che il trionfo dell'ultramontanismo, se può essere temibile in tutti i paesi, più temibile sarebbe certo in questa nostra Italia, la quale si tiene ancora nel costato quella tal pietruzza, di cui parla Niccolò Machiavelli. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Perdonino l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole Della Rocca se prendo anch'io la parola su questa questione.

L'onorevole Caldesi mi pare che proprio so-

stenga questa tesi: la libertà per gli amici, ma non per i nemici. Onorevole Caldesi, questa non è libertà. Bisogna intendersi subito; le confesso che per conto mio voglio la libertà per tutti, e la voglio ancor più per gli avversari, ancor più per i nemici; perchè allora possiamo esser sicuri di agire con vera equanimità, con vera giustizia. (*Benissimo!*)

Ma lasciamo le formole astratte. L'onorevole Caldesi crede che la legge del 1866 dia al Governo il potere di impedire che le corporazioni religiose possano risorgere.

Ma veda, onorevole Caldesi, che cosa dice la legge del 1866? Dice questo:

"Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico."

Non sono riconosciuti; dunque, se sorgono, noi non li riconosciamo. Ma più che negare il riconoscimento noi non possiamo fare.

Se non che, aggiunge la legge, e noti che è grave quest'aggiunta: "Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatorii e ritiri anzidetti sono soppressi."

La legge, adunque, sopprime quello che esiste di fatto al momento in cui viene promulgata, ma non dà modo di impedire che le corporazioni possano risorgere, perchè... (*Interruzioni a sinistra*).

**Caldesi.** Allora modificate la legge!

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Questa è un'altra questione. Mi lascino finire. ... perchè il legislatore questo solo ha voluto, come diceva molto opportunamente il mio collega dell'interno, sopprimere la personalità giuridica delle corporazioni religiose. Più di questo non si poteva.

Si potrebbe, come diceva poco fa il ministro dell'interno, fare una legge che regolasse le associazioni e che stabilisse sanzioni le quali punissero associazioni costituite in contraddizione alle leggi, alle tendenze ed allo scopo dello Stato. Ma non si potrebbe *a priori*, senza alcun mandato di legge, impedire che si costituiscano le corporazioni religiose nel modo come si vedono costituirsi in Italia.

La questione, onorevole Caldesi, non è tanto nuova.

**Caldesi.** Niente di nuovo sotto il sole, dice l'Ecclesiaste.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Niente sotto il sole è nuovo, come dice l'Ecclesiaste. Ha ragione di citarlo, onorevole Caldesi.

La questione si è presentata in Francia, dove le corporazioni erano state soppresse come da noi. E vi hanno provveduto i francesi; ma in che modo vi hanno provveduto? Con una legge sulle associazioni.

Francamente, mi lasci dire, onorevole Caldesi, che ci troviamo molto, ma molto meglio noi, che siamo molto, ma molto più liberali noi, di quello che non siano i francesi, i quali, del resto, sotto l'usbergo di questa legge sulle associazioni, lasciano ricostituire le corporazioni religiose, le riconoscono come enti morali, e accordano loro privilegi, favori ed influenze, che, francamente, non sono desiderabili. (*Benissimo!*)

La questione, onorevole Caldesi, si è pure presentata nel Belgio, ed il partito liberale, come sa, lotta nel Belgio contro la ricostituzione delle corporazioni religiose. Ella deve sapere altresì che vi è una letteratura molto copiosa, nella quale la questione è trattata sotto tutti gli aspetti; purtroppo la conclusione è una sola, che la libertà giova a tutti. La libertà, se giova alle tendenze religiose, giova ancora alle tendenze dello Stato moderno, alle tendenze dello Stato, che vuole emanciparsi dall'autorità e dalla supremazia della Chiesa; poichè, purtroppo, quando si esce dalla libertà, si cade nell'arbitrio, e, quando si vuol fuggire l'arbitrio, si cade nelle cospirazioni, che sono molto più fatali, molto più pericolose che non siano le libere associazioni, le quali si svolgono alla luce del sole.

Creda pure, onorevole Caldesi, che ad ogni modo, lasciata da parte la questione astratta, nella quale, senza volerlo, sono entrato, — e spero che l'onorevole Caldesi me lo vorrà perdonare, — venendo alla legge, così come è, io credo che il Governo abbia fatto in passato il suo dovere, che il Governo faccia anche oggi il suo dovere, e che, facendo il suo dovere, si ispiri a senti-

menti di liberalismo non solo, ma anche a quei sentimenti che meglio convengono alla indipendenza dello Stato dalla Chiesa. (*Benissimo!*)

**Caldesi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Caldesi.** Mi preme di protestare contro le prime parole dell'onorevole presidente del Consiglio, cioè che io voglia la libertà per gli amici e non per i nemici. Io non ho detto questo. Io voglio la libertà per tutti, ma credo che non si deve sotto pretesto di libertà, violare la legge dello Stato. Mi pare di essere stato abbastanza esplicito su questo punto.

Ora sono poi dolentissimo di sentire, dopo 25 anni, dalla bocca del presidente del Consiglio dar ragione a coloro che nel 1866 dicevano la legge abolitiva delle corporazioni non essere altro che una legge di spogliazione. (*Rumori*).

È assai grave, quanto affermò l'onorevole Di Rudinì che cioè la legge abolì le corporazioni che allora esistevano, ma non diede alcuna facoltà d'impedire che queste corporazioni risorgessero.

Io contro questa dichiarazione (*Rumori — Proteste*) protesto e non la credo affatto vera!

Ho detto che non avrei presentato una mozione, ma assicuro che l'argomento sarà ripreso ben presto e la questione risolleverata da me o da altri, che abbiano di me maggiore autorità.

**Presidente.** Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Caldesi.

La seduta termina alle 12.15.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

---

